

BGer 5A 845/2021 vom 6. Dezember 2022

Bundesgericht, 2022-12-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_845_2021

FR: TF 5A 845/2021 du 6 décembre 2022

IT: TF 5A 845/2021 del 6 dicembre 2022

Regeste

revisione (modifica del contributo di mantenimento) | Diritto di famiglia

Erwägungen

E. 1.1

Come indicato nella sentenza 5A_533/2019 del 9 dicembre 2019 di questo Tribunale (consid. 1), la sentenza cantonale 23 maggio 2019 - che statuiva unicamente su talune conclusioni delle parti e rinviava per il resto l'incarto al Pretore aggiunto - costituiva una decisione incidentale giusta l' art. 93 cpv. 1 LTF . Il giudizio 31 agosto 2021 qui impugnato ha, in accoglimento di una domanda di revisione, modificato i contributi alimentari per la figlia (fino alla sua partenza per l'estero) fissati nella sentenza 23 maggio 2019. Esso non ha invece rivisto gli altri dispositivi - in particolare quello di rinvio dell'incarto all'autorità di prima istanza per statuire su talune conclusioni - e non ha pertanto modificato la natura incidentale di tale sentenza. In queste condizioni, il giudizio qui contestato, che non pone fine al procedimento, risulta anch'esso una decisione incidentale ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 LTF . Questo tipo di decisione è unicamente suscettivo di un ricorso immediato al Tribunale federale se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Se il ricorso immediato non è ammissibile, la decisione incidentale può essere impugnata mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influisca sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

E. 1.2

Nel caso concreto il ricorrente non sembra aver riconosciuto la natura del giudizio qui contestato e non discute pertanto esplicitamente le condizioni poste dall' art. 93 cpv. 1 LTF .

E. 1.2.1

Nel gravame egli accenna però al fatto che la sentenza impugnata gli procurerebbe un "pregiudizio difficilmente riparabile qualora C._____ dovesse poi trasferirsi nei Paesi Bassi", dovendo "rimborsare ratealmente secondo le sue possibilità gli arretrati alla madre, che sommati ai contributi fissati dalla Pretura della Città di Locarno nella decisione del 1. giugno 2021 non permetterebbe[ro] al padre di aver benché minimo agio economico, né in Svizzera, né tantomeno se dovesse volersi spostare per seguire la figlia". Attraverso tale argomentazione, generica e superficiale, il ricorrente non dimostra minimamente l'esistenza di un danno giuridico non ulteriormente riparabile (v. DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; v. anche sentenza 5A_533/2019 citata consid. 1.1). La condizione dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non può pertanto dirsi adempiuta.

E. 1.2.2

Tantomeno è realizzata la condizione dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF , già per il fatto che l'accoglimento del rimedio all'esame non comporterebbe immediatamente una decisione finale.

E. 2

Ne segue che il ricorso, rivolto contro una decisione che non è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili alle opponenti, le quali non sono state invitate a pronunciarsi sul ricorso e non sono quindi incorse in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.